

**ASPI**  
**Associazione Svizzera dei Professori d'Italiano**  
Association Suisse des Professeurs d'Italien  
Verband der Schweizerischen Italienischlehrpersonen

**STATUTI**  
**DELL'ASSOCIAZIONE SVIZZERA DI PROFESSORI D'ITALIANO**

**Preambolo**

L'Associazione Svizzera dei professori d'italiano (ASPI) è membro a titolo di associazione affiliata della SSISS/VSG.

**Nome, sede, durata**

**Art.1** Con il nome **Associazione Svizzera dei Professori d'Italiano (ASPI)** è costituita un'associazione ai sensi dell'articolo 60 e ss. del Codice Civile Svizzero. La sede è fissata al domicilio del Presidente in carica.

**Art. 2** La durata dell'Associazione è illimitata, la sua natura è apolitica e i suoi scopi non sono lucrativi.

**Scopi**

**Art. 3** L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a. incrementare l'insegnamento della lingua e della letteratura italiana in Svizzera ;
- b. promuovere i contatti con le autorità cantonali e federali ( l'Associazione si propone di essere il portavoce degli insegnanti presso le autorità) ;
- c. incoraggiare i contatti e gli scambi tra insegnanti di italiano L2 dei diversi cantoni e coordinare i loro sforzi di collaborazione.

**Art. 4** Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione organizza :

- a. attività di formazione : corsi di aggiornamento in Italia e in Ticino destinati ad ampliare gli orizzonti culturali e didattici degli insegnanti ;
- b. la pubblicazione di un bollettino annuale ( lo Zibaldello) destinato ai soci.

**Soci**

**Art. 5** Possono essere soci dell'Associazione tutti gli insegnanti di lingua italiana (L2), in attività o a riposo, che lavorano nel secondario I o II.

Il versamento della quota annuale conferma la qualifica di socio dell'Associazione e conferisce il diritto di voto.

**Art. 6** La qualifica di socio si perde per :

- a. dimissioni
- b. decesso
- c. espulsione.

**Art. 7** L'espulsione è pronunciata dal Comitato in caso di :

- a. danni o pregiudizi inflitti all'Associazione ;
- b. non avvenuto pagamento della quota d'iscrizione.

I soci espulsi possono presentare ricorso davanti all'Assemblea plenaria.

**Art. 8** Ogni socio ha diritto di voto in seno all'Assemblea plenaria ma non può farsi rappresentare.

### **Organi**

**Art. 9** Gli organi dell'Associazione sono :

- a. l'Assemblea plenaria dei soci
- b. il Comitato
- c. il(i) verificatore(i) dei conti

### **Assemblea plenaria**

**Art. 10** L'Assemblea ordinaria ha luogo ogni anno durante la seconda settimana del mese di novembre, in coincidenza dell'assemblea dei delegati della SSISS. Essa ha il compito di :

- a. eleggere e/o revocare il Presidente e gli altri membri del Comitato ;
- b. eleggere e/o revocare i verificatori dei conti ;
- c. fissare l'ammontare della quota annuale ;
- d. modificare gli statuti
- e. dissolvere l'Associazione.

### **Corollari all'art. 10**

1. L'Assemblea plenaria vota solo sulle questioni che figurano all'ordine del giorno, a meno che la maggioranza dei due terzi dei soci presenti non disponga diversamente ;
2. la convocazione d'una Assemblea straordinaria ha luogo su domanda di un terzo almeno dei soci o su richiesta del Comitato ;
3. le decisioni che modificano gli statuti sono prese alla maggioranza dei due terzi dei soci presenti all'Assemblea plenaria ;
4. in caso di dissoluzione dell'Associazione i beni all'attivo saranno utilizzati in conformità alla decisione presa dall'Assemblea plenaria.

### **Comitato**

**Art. 11** Il comitato si compone come minimo di tre membri : il presidente, un(a) segretario(a) e un tesoriere. Il Comitato è eletto per due anni. Il Comitato ha i compiti seguenti :

- a. preparazione dell'Assemblea plenaria e esecuzione delle decisioni da essa prese ;
- b. preparazione delle riunioni ;
- c. coordinamento e appoggio delle attività di eventuali gruppi di lavoro in seno all'Associazione ;
- d. gestione dei beni dell'Associazione ;
- e. studio preliminare dei problemi posti dall'insegnamento della L2 ;
- f. contatto e rappresentazione presso le autorità, altre associazioni, enti, istituti o privati..

### **Corollari all'art. 11**

1. Il comitato esercita tutte le competenze che non sono espressamente devolute a un altro organo.
2. L'Associazione è validamente impegnata dalla firma del presidente o del segretario o, in mancanza di essi, dalla firma di un altro membro del comitato.
3. I membri del comitato si impegnano a partecipare a tutte le Assemblee e alle riunioni dell'ASPI. Qualora l'adempimento dell'incarico volontariamente assunto non può essere onorato è necessario informarne il Presidente per trovare una soluzione soddisfacente.

## **Risorse e revisori dei conti**

### **Art. 12**

- a. Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione dispone delle quote dei soci e di eventuali doni o lasciti ;
- b. soltanto i beni dell'Associazione rispondono degli obblighi ed impegni dell'Associazione : qualsiasi responsabilità dei soci è totalmente esclusa ;
- c. due revisori dei conti sono eletti per due anni. Il loro compito è di verificare i conti dell'Associazione ogni anno e di sottoporre all'Assemblea plenaria un rapporto scritto per approvazione.